

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

Ricorrono, **Michele Bara** - Napoli 15/5/57 - BRAMHL57E15F839T - Via
Duomo 314, Napoli; **Barra Paola** - Frattamaggiore 15/02/71 -
BRRPLA71B55D789Z - trv. M. Stanzione 7, Frattamaggiore (NA);
Chianese Rosa - Villaricca 01/12/68 - CHNRSO68T41G309U - Via D.
Morelli 10, Giugliano in Campania (NA); **D'Errico Teresa** - Grumo Nevano
21/03/63 - DRRTRS63C61E224W - Via Giotto 10, Grumo Nevano (NA);
Giaccio Daniela - Napoli 06/01/74 - GCCDNL74A46F839P - Via U.
Foscolo 21, Mugnano di Napoli (NA); **Sarli Ilaria** - Napoli 02/05/67 -
SRLRLI67E42F839S - Via E. Scaglione 23, Napoli; **Mazzeo Mariagrazia**
- Benevento 25/04/73 - MZZMRG73D65A783G - Via Gramsci 9, Apice
(BN); **Dell'Imperio Maria Filomena** - Frignano (CE) 16/08/63 -
DLLMFL63M56D799I - Via F. Serao 1, Frignano (CE); **Gennatiempo**
Annalisa - Salerno 13/07/77 - GNNNLS77L53H703Y - Via Ausa, 18
Giffoni Sei Casali (SA); **Balzano Alfonso** - Vercelli 03/04/72 -
BLZLNS72D03L750U - Via L. da Vinci, 26 - Scafati (SA); **Tettone**
Salvatore - Caserta 25/07/70 - TTTSVT70L25B963J - Via Ottorino
Respighi 27, - Marcianise (CE); **Amato Elisabetta Maria Rita** - Salerno
19/12/1964 - MTALBT64T59H703C - Via Roma 12, Sicignano degli
Alburni (SA), tutti rappresentati e difesi giusta mandato su separato foglio,
dall'avv. Ezio Maria Zuppari (c.f. ZPPZMR62T06F839N) ed, anche

disgiuntamente, dall'avv. Mario Gallo (c.f. GLLMRA80B08F839G) e presso i quali elettivamente domiciliano in Napoli al Viale Gramsci n.16 e presso i seguenti indirizzi pec e fax:

pec: ***eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*** - fax **081/663383**

pec: ***mariogallo@ordineavvocatiroma.org*** - fax **081/663383**

contro: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per La Campania di Napoli in persona del legale rappresentante p.t.;

nonché nei confronti: dei sigg.ri Bernardo Eleonora domiciliata al Corso Umberto I, n. 538 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA); Amoroso Vincenza domiciliata alla Contrada Tuoro n.11, - 83014 Ospedaletto D'Alpinolo (AV); Falanga Francesca domiciliata alla Contrada Gavetelle n.10 domiciliata E - 82010 Bucciano (BN);

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 CPA:

a) in parte qua, del Provvedimento del Ministero dell'Istruzione - USR CAMPANIA - Ufficio VI A.T. Napoli prot. m_pi. AOOUSPNA. Registro Ufficiale.U.0023452 del 16.11.2020, nella parte in cui non applica e dispone in favore dei ricorrenti il beneficio della riserva "R" di cui all'art. 2 co. 6, 7 e 8 del Bando di concorso ordinario, per titoli ed esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi -DSGA indetto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università

e della Ricerca con DDG del 20 dicembre 2018, n. 2015, e li pospone ai primi 177 vincitori di concorso ordinari senza riserva;

b) in *parte qua*, per quanto possa occorre se ed in quanto da ritenere lesivi per gli interessi dei ricorrenti, dei Decreti Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per La Campania - Direzione Generale di Napoli prot. m_pi. AOODRCA. Registro Ufficiale.U.0036392 del 06.11.2020 e prot. m_pi. AOODRCA. Registro Ufficiale.U.0036495 del 06-09.11.2020 di approvazione rispettivamente della graduatoria di merito e dell'elenco degli idonei relative al Bando di concorso indicato sub "a";

c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per l'interesse dei ricorrenti.

FATTO

I ricorrenti sono tutti assistenti amministrativi di ruolo ed in quanto tali hanno tutti partecipato al concorso ordinario, per titoli ed esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi -DSGA- (area D del personale ATA di cui al Bando indetto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico con DDG del 20 dicembre 2018, n. 2015 (doc. 1).

Il DM 863 del 18.12.2018 (doc. 2), recante disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), all'art. 9 co. 2 prevede una

riserva pari al 30% di quelli banditi per ciascuna procedura regionale in favore degli assistenti amministrativi che abbiano superato le prove concorsuali con i punteggi previsti e dunque **dichiarati idonei** al concorso ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 dello stesso DM; requisito, questo appena ricordato, regolarmente posseduto da tutti i ricorrenti.

Coerentemente alla citata disposizione il relativo Bando, di cui al DDG del 20 dicembre 2018, n. 2015 (doc. 1), all'art. 2 comma 6°, prevedeva una riserva pari al 30% dei posti nella singola regione per il personale ATA di ruolo, in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso.

Di tal ch  i posti destinati ai partecipanti rientranti nell'ambito della procedura concorsuale di afferenza dell'USR della Campania venivano determinati nel seguente modo: **160** posti destinati ai concorrenti **ordinari** e **48** posti (il 30%) destinati ai predetti **riservisti**, come si evince in maniera inequivocabile dal quadro sinottico inserito al comma 8 dell'art. 2 del citato Bando di concorso di cui al DDG del 20 dicembre 2018, n. 2015 (doc. 1).

I ricorrenti, essendo tutti quanti in possesso dei requisiti previsti per essere destinatari della predetta riserva, chiedevano all'atto della partecipazione al concorso il riconoscimento di tale beneficio ottenendone l'attribuzione, successivamente hanno partecipato alla procedura concorsuale superando le relative prove ed ottenendo la qualifica di idonei (come previsto dal citato art. 9 co. 2° del DM 863 del 2018).

All'uopo, come si evince dalla graduatoria di merito e l'elenco degli idonei pubblicate all'esito della predetta procedura selettiva (docc. 2 e 3), i ricorrenti venivano contraddistinti da un asterisco, collocato in un'apposita colonna denominata "*Tipologia personale (art. 2, c. 6, bando)*", indicante il diritto riconosciuto all'attribuzione del beneficio della citata riserva del 30%.

Cionondimeno, a seguito dell'adozione dei provvedimenti successivi, esecutivi della predetta graduatoria (doc. 4), l'Amministrazione resistente ha, inopinatamente, ritenuto di dare esecuzione alla graduatoria indebitamente cumulando e confondendo i posti destinati ai soli riservisti a quelli destinati ai vincitori di concorso, nel senso che i **48** posti destinati ai riservisti sono stati attribuiti anche a candidati rientranti nel novero dei vincitori **ma non inclusi tra i riservisti**.

De facto i ricorrenti pur rientrando tra i soggetti titolari della riserva de qua, agli stessi già debitamente accertata e riconosciuta dall'Amministrazione resistente, e nonostante la loro qualità di idonei (come previsto dal citato DM 863/2018) risultano posposti ai vincitori di concorso ai quali così sono stati, indebitamente, resi disponibili anche i 48 posti di cui alla citata riserva.

Sicché i riservisti ricorrenti (assistenti amministrativi di ruolo partecipanti e dichiarati idonei) pur essendo in numero inferiore (31) ai posti ad essi riservati (48) sono stati di fatto privati del beneficio della riserva.

In buona sostanza, i 48 posti riservati al personale ATA di ruolo, in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso e di cui all'art. 2, c. 6 del Bando e dichiarati idonei, sono stati illegittimamente messi a disposizione anche dei concorrenti ordinari, con grave, ingiusto ed illegittimo pregiudizio per i ricorrenti che, avendo superato il concorso, avrebbero dovuto legittimamente beneficiare della riserva dei posti in questione, indebitamente messi a disposizione anche dei concorrenti ordinari.

Su tali basi i provvedimenti gravati si rivelano illegittimi e meritevoli di annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche provvisorie, in considerazione dei seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE, MANCATA ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.9 CO.2° DEL DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA PROT.AOOUFGAB REGISTRO DECRETI n.00008632 DEL 18 DICEMBRE 2018. VIOLAZIONE, MANCATA ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.2 CO. 6°, 7° ED 8° DEL BANDO DI CONCORSO INDETTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - CON DDG DEL 20 DICEMBRE 2018, N. 2015. ECCESSO DI POTERE

**PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
PRESUPPOSTO ERRONEO. ILLOGICITA' E DIFETTO DI
MOTIVAZIONE.**

L'art. 3 co. 2 del DM 863 del 18.12.2018 (doc. 2) recita testualmente:

"In sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, sono ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni."

Il successivo art. 9 co. 2 dello stesso DM dispone che:

*"**E' destinata** al personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali di ruolo, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, e, in sede di prima applicazione, agli assistenti amministrativi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, **che abbiano superato le prove concorsuali con i punteggi previsti, una riserva di posti pari al 30 per cento di quelli banditi per ciascuna procedura regionale.**"*

Segue l'art.2 co. 6 e 7 del Bando di concorso del 20 dicembre 2018 n.2015

che, coerentemente al DM 863/2018, prevedono quanto segue:

"6. Il 30 per cento dei posti messi a concorso nella singola regione è riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso di cui ai commi precedenti.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria."

Segue il comma 8° che indica in un quadro sinottico **i posti** da destinare **ai riservisti** che, per la Campania, come già precedentemente indicato, **sono n. 48.**

I ricorrenti, come già esaurientemente anticipato in narrativa, sono tutti assistenti amministrativi di ruolo, in possesso del requisito di cui al citato art. 3 co. 2 e tutti quanti hanno superato le prove concorsuali, sicché sono tutti

ope legis beneficiari della riserva di cui all'art. 9 co. 2 del DM 863 ~~citato~~ e di cui all'art. 3 co. 6 e 7 del Bando di concorso *de quibus*, come del resto espressamente riconosciuto dall'Amministrazione che li ha collocati in graduatoria contraddistinguendoli con un asterisco collocato in un'apposita colonna denominata "*Tipologia personale (art. 2, c. 6, bando)*".

Orbene, nonostante la chiarezza delle disposizioni in parola e l'avvenuto riconoscimento del titolo alla riserva, l'Amministrazione, in sede di applicazione, ha inopinatamente e praticamente negato i benefici della la riserva ai ricorrenti distribuendo i 48 posti a loro spettanti anche ai concorrenti ordinari collocati tra i vincitori ancorché privi di titolo alla riserva.

Infatti, come risulta dal provvedimento del Dirigente del USR Campania, Registro Ufficiale.U.0023452 del 16.11.2020 (doc. 4) l'Amministrazione resistente invece di attribuire *de rectius* i 48 posti riservati ai ricorrenti ed agli altri beneficiari della riserva, ha proceduto, indistintamente, ad attribuirli seguendo l'ordine della graduatoria di merito, violando così apertamente la quota di riserva e quanto stabilito dalla richiamata normativa e, segnatamente, l'art. 6 co, 7 per il quale *I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.*

Sul punto va, peraltro, precisato che i posti messi autorizzati dal MEF per l'assunzione dei vincitori di concorso per il corrente anno scolastico erano 182, sicché se si fosse seguita regolarmente la procedura si sarebbero dovuti

prioritariamente attribuire fino a 48 posti destinati ai riservisti (che, peraltro, non sarebbero stati totalmente assegnati essendo presenti in tutta la graduatoria regionale della Campania soltanto 31 candidati assistenti amministrativi aventi diritto alla qualifica di riservisti) per poi procedere alla attribuzione dei posti secondo la graduatoria di merito.

Contrariamente l'USR della Campania ha sostanzialmente limitato la portata della riserva riconoscendola in concreto ai soli riservisti collocatisi tra i vincitori di concorso, **vanificando del tutto il privilegio connesso allo status di riservista.**

Infatti, dal Provvedimento del Dirigente dell'USR da ultimo adottato il 16 novembre 2020 (doc. 4) emerge che l'ultimo dei riservisti individuato è la concorrente Montanino Anna classificatasi al posto n. 210 (l'ultimo dei vincitori concorso è il concorrente collocatosi al posto n. 240, numero dei posti degli idonei al concorso definitivamente stabilito ai sensi dell'art.32ter, co.3, della Legge 13 ottobre 2020, n.126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n.104).

Sicché, i posti destinati ai riservisti potevano essere distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di merito **solo qualora gli stessi non fossero stati coperti dai riservisti** ed invece, come si è dimostrato, ciò non è accaduto, affatto!

Da tutto quanto sopra esposto, si rivela l'illegittimità apodittica dei provvedimenti impugnati per quanto **non hanno effettivamente riservato i**

48 posti in graduatoria ai concorrenti in possesso della riserva di cui all'art. 2 co. 6 del Bando e di cui all'art. 9 co. 2 del DM 863/2018 ed hanno, invece, inopinatamente attribuito i posti in questione ai concorrenti ordinari collocati nella graduatoria di merito.

**MISURE CAUTELARI
ANCHE MONOCRATICHE EX ART. 56 CPA**

Il *fumus* emerge con chiarezza dai motivi di ricorso, mentre il **danno grave ed irreparabile**, tale da richiedere un **provvedimento presidenziale immediato *inaudita altera parte***, deriverà ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti in questa sede gravata, posto che nei prossimi giorni l'USR della Campania darà esecuzione conferendo i relativi incarichi, comportando un **ulteriore danno consistente** nel dover procedere all'impugnativa di tali provvedimenti, peraltro innanzi ad una diversa giurisdizione e con l'ulteriore lesiva conseguenza che si sedimenteranno infondate aspettative in favore dei controinteressati, rendendo sempre più complicato e "traumatico" un intervento di ripristino della legalità con attribuzione dei posti ai legittimi destinatari.

Inoltre si chiede all'On. Collegio adito di voler disporre ai sensi e per gli effetti del CPA, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i graduati di merito che hanno beneficiato dei posti riservati ai ricorrenti dal Bando, anche mediante i pubblici proclami da eseguirsi mediante

l'inserimento degli atti nel sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e, prim'ancora, delle richieste misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 CPA. Con condanna alle spese di lite da attribuire agli avvocati antistatari.

I sottoscritti difensori dichiarano che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, dall'Ufficio Postale di Napoli sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli 26 novembre 2020

Avv. Ezio Mari Zuppari

Avv. Mario Gallo

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza n. 256/2021 della quarta sezione del Tar Campania - Napoli dell'8 febbraio 2021 resa nel giudizio nrg. 4664/2020.